

CAMERA DEI DEPUTATI N. 238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELUFFO, MARTELLA, LODOLINI

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle fiere rurali

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il turismo rurale, fin dagli anni cinquanta in molti Paesi dell'Europa centrale e settentrionale e a partire dagli anni settanta anche nel sud d'Europa, è considerato come una strategia di sviluppo del territorio molto promettente, in quanto contribuisce a ridurre l'esodo della popolazione dalla campagna verso la città, a creare occupazione e, dunque, a promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone svantaggiate. Due principali elementi sono alla base di tale processo evolutivo:

il crescente interesse verso il patrimonio naturale e la cultura rurale da parte degli abitanti delle città. Alcuni sistemi agricoli estremamente specializzati, ad esempio, suscitano un forte richiamo turistico di settore che prevede visite alle aziende e informazioni sui tipi di coltura,

sulla loro origine, sulle tecnologie utilizzate e sui mercati;

la presenza, nei territori rurali, di ricchi e variegati « giacimenti » enogastronomici e artigianali, alcuni dei quali hanno avuto riconoscimenti, anche con l'attribuzione di particolari marchi.

Per contro, non tutti i prodotti di alta qualità legati ai territori rurali sono conosciuti dal mercato; da qui la possibilità di affidarsi alle cosiddette « fiere rurali », eventi con un enorme potenziale di sviluppo in grado di promuovere un prodotto, il territorio e intere aree.

Le fiere rurali fungono anche da attrattori turistici, ricchi di storia, cultura e tradizioni locali, che favoriscono la crescita di forme di turismo sostenibile, ri-

spettoso dei territori, delle popolazioni locali e delle future generazioni.

Questa tendenza inarrestabile del mercato, che si avvicina sempre più al turismo lento e sostenibile, si incontra con la necessità delle amministrazioni locali di promuovere il proprio territorio. Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento delle fiere rurali, eventi che vengono organizzati dalla maggioranza dei comuni italiani e, a volte, riproposti con più edizioni l'anno.

Si registrano migliaia di fiere rurali organizzate in tutto il territorio nazionale: mentre alcune hanno acquisito fette di mercato interessanti e una notorietà anche al di fuori dei confini nazionali, le restanti — la grande maggioranza — hanno seri problemi organizzativi, di *budget* e di visibilità, difficoltà che di fatto ne ostacolano la capacità di trasformarsi in motore dello sviluppo rurale e montano.

Di qui la volontà di intervenire con la presente proposta di legge, per dotare il settore delle fiere rurali di strumenti legislativi in grado di contribuire a svilupparne le peculiarità e il ruolo importante che possono rivestire nello sviluppo rurale e montano.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, intese a favorire la riorganizzazione delle fiere rurali nell'ambito delle economie rurali e montane.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione a tutte le manifestazioni internazionali, nazionali e locali organizzate nei territori rurali e montani. Sono definite fiere rurali:

quelle organizzate nei territori rurali e montani i cui comuni, che le autorizzano o le organizzano direttamente, hanno almeno il 70 per cento del proprio territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero sono posizionati per almeno il 40 per cento del proprio territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare, elevati a 500

metri nei territori alpini, e presentano in almeno il 30 per cento del proprio territorio una pendenza superiore al 20 per cento;

quelle i cui comuni sono ubicati nelle pianure e in prossimità delle coste e vantano una tradizione consolidata, con un'organizzazione almeno decennale, o che fanno esplicito riferimento a tradizioni locali, ovvero quelle organizzate da meno di dieci anni se aderenti a una delle reti o dei coordinamenti nazionali di cui all'articolo 3;

quelle che hanno tra gli espositori almeno il 40 per cento di imprese provenienti dal territorio di riferimento ed espongono prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, di cui al protocollo reso esecutivo dalla legge n. 314 del 1978; le esposizioni permanenti di beni e di servizi; le esposizioni di beni e di servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela; le esposizioni a scopo promozionale e di vendita realizzate nell'ambito di convegni, di manifestazioni culturali o di congressi.

L'articolo 3 prevede che le fiere rurali possono costituire una o più reti o coordinamenti nazionali.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di marchi di settore e di promozione della qualità.

Infine, l'articolo 5 stabilisce che ciascuna fiera rurale collabori nella rilevazione dei dati riguardanti gli espositori e i visitatori attraverso sistemi di rilevazione stabiliti da un apposito regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina anche le modalità di tenuta dell'elenco delle reti e dei coordinamenti nazionali di cui all'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle fiere rurali, definite ai sensi dell'articolo 2, nell'ambito delle economie rurali e montane, secondo i seguenti principi:

a) promuovere lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, nonché favorire la promozione delle attività produttive rurali e montane;

b) dotare le fiere rurali dei marchi di settore di cui all'articolo 4, per migliorare i servizi offerti alle imprese espositrici e ai visitatori;

c) favorire la costruzione di reti e di coordinamenti nazionali per sviluppare strategie comuni finalizzate alla diminuzione dei costi organizzativi, per realizzare congiuntamente attività di promozione e di comunicazione, condividere i calendari regionali e nazionali, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni.

ART. 2.

*(Ambito di applicazione,
definizioni ed esclusioni).*

1. La presente legge si applica a tutte le manifestazioni internazionali, nazionali e locali organizzate nei territori rurali e montani.

2. Sono fiere rurali:

a) le fiere organizzate nei territori rurali e montani i cui comuni, che autorizzano o organizzano direttamente le fiere rurali, hanno almeno il 70 per cento del proprio territorio al di sopra dei 400

metri di altitudine sul livello del mare, ovvero sono posizionati per almeno il 40 per cento del proprio territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare, elevati a 500 metri nei territori alpini, e presentano in almeno il 30 per cento del territorio comunale una pendenza superiore al 20 per cento;

b) le fiere ubicate nelle pianure e in prossimità delle coste, che vantano una tradizione consolidata, con un'organizzazione almeno decennale, o che fanno esplicito riferimento a tradizioni locali, ovvero le fiere organizzate da meno di dieci anni se aderenti a una delle reti o dei coordinamenti nazionali di cui all'articolo 3;

c) le fiere che hanno tra i propri espositori almeno il 40 per cento di imprese provenienti dal territorio di riferimento e che espongono prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, di cui al protocollo reso esecutivo dalla legge 3 giugno 1978, n. 314;

b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;

c) le esposizioni di beni e di servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita realizzate nell'ambito di convegni, di manifestazioni culturali o di congressi.

ART. 3.

(Reti e coordinamenti nazionali).

1. Le fiere rurali possono costituire una o più reti e coordinamenti nazionali.

2. Le reti e i coordinamenti nazionali sono strutture senza scopo di lucro, dotate di uno statuto contenente esplicite finalità volte alla promozione dello sviluppo rurale e montano.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, al fine di promuovere in modo integrato il sistema turistico-agroalimentare e rurale attraverso il coordinamento delle azioni di comunicazione istituzionale, definisce un programma nazionale di valorizzazione del sistema turistico-agroalimentare contenente progetti pilota per l'integrazione dei sistemi locali e le linee guida per la realizzazione dei distretti turistico-agroalimentari e degli itinerari enogastronomici.

4. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un elenco delle reti e dei coordinamenti nazionali di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione di registri delle fiere rurali, di cui danno informazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 4.

(Marchi di settore).

1. Le fiere rurali, quali strumenti di promozione dello sviluppo rurale e montano, possono disporre di marchi di settore organizzati a livello nazionale e finalizzati all'ammissione degli espositori.

2. I marchi di cui al comma 1 certificano i servizi offerti alle imprese e ai visitatori, con particolare riferimento alla promozione della tutela ambientale, delle identità locali e delle forme di turismo sostenibile.

3. I marchi di settore possono essere promossi anche da soggetti privati e disporre di apposita certificazione UNI/ISO.

ART. 5.

(Rilevazione dei dati).

1. Ai soli fini di classificazione e di censimento, nonché per monitorare l'evoluzione del settore, ciascuna fiera rurale, su richiesta della propria rete o coordinamento nazionale, collabora nella rilevazione dei dati riguardanti gli espositori e i visitatori attraverso sistemi di rilevazione stabiliti con apposito regolamento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplina altresì le modalità di tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0006710